

## IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| - Prof. Avv. Enrico Quadri      | Presidente   |
| - Dott. Comm. Leopoldo Varriale | Membro designato dalla Banca d'Italia                |
| - Prof. Avv. Ferruccio Auletta  | Membro designato dalla Banca d'Italia<br>(estensore) |
| - Prof. Gennaro Rotondo         | Membro designato dal Conciliatore<br>Bancario        |
| - Avv. Roberto Manzione         | Membro designato da C.N.C.U.                         |

nella seduta del 20 luglio 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

## FATTO

Il ricorso concerne il contratto di leasing stipulato dal ricorrente in data 31 marzo 2009, per l'acquisto di un'imbarcazione a vela. Prima della sottoscrizione con l'intermediario, le parti avevano avuto contatti, in un arco di tempo piuttosto ampio, finalizzati a determinare le condizioni del finanziamento.

In particolare, nel gennaio 2009 il cliente aveva richiesto di accedere ad un'offerta promozionale; scaduti i termini dell'offerta, la banca aveva comunque proposto al cliente un finanziamento a condizioni di vantaggio, consentendo anche ad una più lunga durata del piano di ammortamento (96 mesi anziché i consueti 72). La proposta, che – secondo la prospettazione della banca – non era vincolante per alcuna delle parti, aveva validità fino al 21/2/2009. Solo dopo la riferita scadenza sarebbe stata prospettata “*verbalmente*” al cliente una diversa soluzione che – a differenza della precedente – prevedeva un canone fisso per tutta la durata del finanziamento. In data 25/2/2009, il ricorrente ha pertanto inoltrato la richiesta di finanziamento, sulla base della quale è stato poi concluso in data 31/3/2009 il contratto di leasing finanziario per l'importo di € 150.000 (al netto dell'IVA).

Nel luglio 2009, dopo aver ottenuto copia del piano di ammortamento, il ricorrente ha formulato reclamo nei confronti della banca, contestando divergenze tra le condizioni prospettate in sede di trattative e quanto effettivamente previsto dall'atto notarile con il quale è stato stipulato il contratto. In particolare, il cliente asserisce di aver accettato il preventivo propostogli nel gennaio 2009 (e non la successiva proposta verbale) e, solo in sede di redazione dell'atto notarile, sarebbe stato informato delle modifiche “*unilaterali*”

apportate allo schema contrattuale; in tale sede, tra l'altro, il responsabile della banca gli avrebbe riferito che il costo del finanziamento sarebbe rimasto inalterato rispetto a quanto preventivato, variando esclusivamente l'importo della rata mensile pari a € 1380. Sulla base di tali rassicurazioni, aveva pertanto deciso di sottoscrivere il contratto.

Esaminato il piano di ammortamento, invece, il ricorrente dichiara di aver realizzato che la rata mensile effettivamente applicata è pari a € 1397,60, anziché € 1380; per effetto di tale differenza, il costo del finanziamento sarebbe cresciuto di € 1.567; peraltro, viene contestato l'addebito di ulteriori € 700 a titolo di "ammortamento", onere di cui assume non essere stato informato in sede di trattative.

La banca ha risposto con nota del 21/9/2009, nella quale ha ribadito correttezza e trasparenza del proprio operato. In particolare, ha chiarito che già alla data del 25/2/2009, in sede di trasmissione della richiesta di finanziamento, il cliente era stato informato delle modifiche nel frattempo intervenute al piano di ammortamento rispetto al precedente preventivo: non più 24 rate di € 2.000 e successive 71 di € 1.151, ma un canone fisso per tutta la durata del finanziamento, rimanendo comunque inalterato lo spread (2,50%) applicato sul tasso di riferimento. L'importo di € 1.397,60 dovuto per le rate mensili comprende – secondo quanto specificato dalla banca – oltre canone e IVA nella misura del 10%, le spese di incasso e l'imposta di bollo. L'intermediario ha aggiunto inoltre - facendo presumibilmente riferimento alle contestazioni riguardanti l'addebito per "ammortamento" - che, in applicazione del regolamento contrattuale, nel periodo dalla stipula del contratto all'acquisizione della licenza di navigazione (da cui decorre il piano di rimborso rateale), sono stati applicati i cd. canoni di pre-locazione, consistenti in interessi moratori dovuti per la ritardata decorrenza dei pagamenti.

Con altra nota del 2/4/2010 la banca ha nuovamente fornito riscontro al reclamo, riportando integralmente il testo della precedente comunicazione. Ha inoltre precisato che il preventivo datato 22/1/2009 recava una postilla che espressamente subordinava l'applicazione delle condizioni in esso contemplate all'approvazione degli Organi Deliberanti; e che "in data 25 febbraio 2009 [il cliente] ha firmato l'accettazione delle condizioni applicate al finanziamento", condizioni peraltro chiaramente riportate anche nel contratto sottoscritto il 31/3/2009.

Insoddisfatto, il cliente ha presentato ricorso in data 16/4/2010, richiedendo che l'ABF disponga a carico della resistente la riduzione dell'importo della rata mensile da 1397 a 1380 (in conformità agli accordi intervenuti in sede di trattative) e la restituzione di quanto già indebitamente percepito. Con riferimento alle intese intercorse in sede precontrattuale, il ricorrente ha fatto riferimento a "un foglietto" da lui firmato in data 25/2/2009, recante le condizioni contrattuali, tra cui l'importo del canone fissato in € 1380.

In sede di controdeduzioni, la banca ha ribadito precedenti assunti.

## DIRITTO

Né l'una né l'altra parte allega alcun documento recante le condizioni del finanziamento da contrarre. Unico riferimento documentale è la proposta di leasing, fatta sottoscrivere al cliente in data 25/2/2010, nella quale tuttavia sono indicati esclusivamente l'importo finanziato, al netto dell'IVA (pari a € 150.000), la tipologia di tasso (fisso) e il numero dei canoni (n. 95, uguali e costanti). Non è riportato l'importo dei pagamenti rateali, né la misura del saggio d'interesse applicato. Di contro, il contratto poi sottoscritto il 31/3/2010 prevede analiticamente gli importi dei pagamenti mensili. Include inoltre una dichiarazione, a firma del cliente, nella quale quest'ultimo attesta di "non essersi avvalso del diritto di ricevere l'informazione precontrattuale".

Emerge, dunque, come il ricorrente abbia sostanzialmente ricevuto il dettaglio delle condizioni negoziali solo in sede di stipula dell'atto pubblico notarile, in data 31/3/2009. Al cliente è stata così tolta, con ogni probabilità, la capacità di comparare l'offerta con altre soluzioni finanziarie fino al momento della stipulazione del contratto, in modo da favorire nel consumatore la scelta più consapevole.

Senonché, la tendenziale intangibilità del regolamento contrattuale in dipendenza della violazione di norme comportamentali di una parte, e che tuttavia non suscitino anche vizi dell'altrui consenso, "va riaffermata" in accordo coll'indirizzo giurisprudenziale, che soltanto ammette "come la violazione degli obblighi informativi (ove non si traduca addirittura in situazioni tali da determinare l'annullabilità - *mai comunque la nullità* - del contratto per vizi del consenso) è naturalmente destinata a produrre una responsabilità di tipo precontrattuale, da cui ovviamente discende l'obbligo per l'intermediario di risarcire gli eventuali danni" (Cass., Sez. un., 19/12/2007, n. 26724).

Nella fattispecie, tuttavia, vi è prova dell'avvedutezza del consumatore, all'atto della sottoscrizione del vincolo contrattuale, della situazione di soggettivo deficit informativo rispetto all'ineundo negozio, dunque vi è una sicura interruzione di ogni pur ipotizzabile sequenza causale tra il previo comportamento dell'intermediario, invero non nitido, e la posteriore, cosciente e autoresponsabile determinazione di contrarre, di contrarre -cioè- anche a condizioni (incerte e) diverse da quelle precedentemente fatte segno di scambio informativo precontrattuale.

Pertanto, rimane esclusa, con la possibilità di conformare giudizialmente condizioni e termini del contratto effettivamente e genuinamente voluto dalle parti e alla cui validità neppure si muove contestazione, altresì la possibilità di accordare il risarcimento del danno (arg. ex art. 1440 c.c.) nei limiti della differenza sopportata dal cliente tra il costo attuale del finanziamento e quello da lui ragionevolmente atteso anche in ragione dell'opacità in *contrahendo* dell'intermediario.

In definitiva, le addotte ragioni della domanda non ne giustificano l'accoglimento quanto alla pretesa "rettifica" del contratto, tanto meno quanto alla pretesa risarcitoria derivante dal comportamento senza del quale, in ipotesi, il medesimo contratto "sarebbe stato concluso a condizioni diverse".

**P.Q.M.**

**Il Collegio non accoglie il ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ENRICO QUADRI